

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI** e **BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1963

Esonero dall'insegnamento dei Vice Presidi delle scuole medie

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 9, terzo comma, della legge 1° luglio 1940, n. 899, concede l'esonero dall'insegnamento ai presidi delle scuole medie statali che hanno una popolazione scolastica di almeno 200 alunni.

Come è noto, le vigenti disposizioni di legge non consentono l'esonero o la riduzione dell'orario d'obbligo per i vice presidi, qualunque sia il numero degli alunni.

Tuttavia, nei decorsi anni scolastici, il Ministero prese in esame le proposte inoltrate dai Provveditori agli studi, per ottenere l'esonero ai vice presidi di scuole con una popolazione scolastica particolarmente numerosa.

Molti presidi di scuole d'istruzione secondaria di I grado, hanno inviato numerose richieste, intese ad ottenere l'esonero dall'insegnamento nei riguardi dei vice presidi facendo presente, che dette scuole hanno una popolazione scolastica molto numerosa e che si trovano in particolari difficili condizioni di funzionamento.

Per il corrente anno scolastico, mentre sono state impartite istruzioni dal Ministero con circolare n. 16957 del 14 ottobre

1963, per l'esonero dall'insegnamento dei presidi, in applicazione dell'articolo 9 della legge citata non è stata presa in considerazione la possibilità di esonero nei riguardi dei vice presidi.

La Ragioneria centrale presso il Ministero e la Ragioneria generale dello Stato, hanno fatto presente che, in mancanza di apposite disposizioni di legge, le eventuali autorizzazioni dovevano considerarsi illegittime e potevano comportare responsabilità amministrative e contabili.

Si ritiene grave la situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi molte scuole medie, specialmente quelle funzionanti nei grandi centri, con una popolazione scolastica di gran lunga superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Infatti, mentre l'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce che ciascuna scuola media deve avere, di regola, non oltre 24 classi, esistono tuttora scuole con un numero di classi molto superiore e talvolta doppio di quello suddetto, con una popolazione scolastica che raggiunge i 1.500-1.800 alunni.

Alcune delle scuole di cui sopra funzionano inoltre in più paesi, od hanno sezioni

staccate in Comuni distanti dalla sede centrale, ovvero sono state costrette ad adottare, per lo svolgimento delle lezioni, i doppi turni giornalieri.

D'altra parte non è stato possibile procedere, allo sdoppiamento di tali scuole, soprattutto per la mancanza dei locali necessari.

Tutto ciò premesso, si è ritenuto doveroso predisporre l'unito disegno di legge con il quale si concede l'esonero dall'insegnamento ai vice presidi delle scuole che

abbiano un numero di alunni superiore a 800.

Tale disposizione mentre da una parte consente ai presidi di svolgere compiutamente e serenamente la loro opera didattico-amministrativa dall'altra permette all'Amministrazione di non procedere, ai sensi ed in conformità dell'articolo 10 della legge citata a sdoppiamenti di scuole in Comuni nei quali o mancano o sono assolutamente insufficienti i locali da utilizzare per le scuole stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I vice presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e di II grado non sono tenuti all'obbligo di insegnamento, quando il numero degli alunni della scuola superi gli 800.